

Convenzione internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre^{2 3}

Conchiusa all'Aja il 29 luglio 1899

Approvata dall'Assemblea federale il 17 giugno 1907⁴

Istrumento d'accessione depositato dalla Svizzera il 18/28 giugno 1907

Entrata in vigore il 28 giugno 1907

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Danimarca; in nome di Sua Maestà il Re di Spagna la Regina Reggente del Regno; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda, Imperatrice delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; Sua Altezza il Principe di Montenegro; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re del Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re di Siam; Sua Maestà il Re di Svezia e di Norvegia; Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani e Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria,

considerando che non basta di cercare i mezzi idonei ad assicurare la pace e ad impedire i conflitti armati fra gli Stati, ma che si deve por mente anche al caso in cui una guerra sia provocata da avvenimenti che non poterono essere scongiurati dai loro sforzi;

animati dal desiderio di servire anche in questo caso estremo agli interessi dell'umanità ed alle sempre crescenti esigenze della civiltà;

considerando che a tal uopo è necessario sottoporre a revisione le leggi e gli usi generali della guerra, sia per meglio determinarli, sia per tracciar loro certi limiti, affine di mitigarne per quanto è possibile l'asprezza;

partendo da tutti questi concetti che oggi, come 25 anni or sono alla Conferenza di Bruxelles del 1874, sono dettati da una savia e generosa previdenza;

CS 11 373; FF 1900 III 1, 1907 I 824 ediz. ted. 1900 III 73, 1907 II 134 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Per la Svizzera questa Conv. è ancora applicabile nei suoi rapporti con quegli Stati che non hanno aderito alla Conv. del 18 ott. 1907 (RS 0.515.112 art. 4). Vedi l'elenco degli Stati partecipanti qui appresso.

³ Trattasi della II Conv. conchiusa alla Conferenza per la pace all'Aja, del 1899.

L'atto finale di questa Conferenza è pubblicato in RS 0.193.211 in fine.

⁴ RU 23 249.

hanno, in questo senso, adottato numerose disposizioni intese a stabilire e regolare gli usi della guerra terrestre.

Secondo le Alte Parti contraenti, queste disposizioni, la cui redazione è stata ispirata dal desiderio di lenire i mali della guerra, per quanto lo consentono le necessità militari, devono servire ai belligeranti di norma generale, così nelle relazioni fra di loro come in quelle colle popolazioni.

Non fu però dato d'intendersi fin d'ora sopra certe disposizioni da applicarsi a tutti i casi praticamente possibili.

Dall'altro lato, non poteva essere negli intendimenti delle Alte Parti contraenti di ritenere che i casi non previsti rimanessero, in mancanza di clausole scritte, abbandonati senz'altro all'arbitrio dei comandanti gli eserciti.

Attendendo che si possa istituire col tempo un codice completo delle leggi della guerra, le Alte Parti contraenti stimano opportuno di stabilire che nei casi che non hanno potuto essere previsti nelle disposizioni da esse adottate, le popolazioni e i belligeranti rimangono sotto l'egida e la signoria dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi vigenti fra gli Stati civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.

Esse dichiarano che segnatamente gli articoli 1 e 2 del Regolamento adottato vanno intesi in questo senso.

Le Alte Parti contraenti, desiderando concludere una Convenzione a tale scopo, hanno nominato Loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1

Le Alte Parti contraenti daranno alle loro forze armate di terra delle istruzioni conformi al Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra terrestre annesso alla presente Convenzione.

Art. 2

Le disposizioni del Regolamento menzionato all'articolo 1, non sono vincolanti che per le Potenze contraenti, nel caso d'una guerra fra due o più di loro.

Queste disposizioni cesseranno di aver vigore dal momento in cui, in una guerra fra Stati contraenti, una Potenza non contraente si unisca ad uno dei belligeranti.

Art. 3

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Gli atti di ratificazione saranno depositati all'Aja.

Del deposito di ciascuna ratificazione si stenderà un verbale, di cui si trasmetterà copia autentica nelle vie diplomatiche a tutti gli Stati contraenti.

Art. 4

Le Potenze non firmatarie possono aderire alla presente Convenzione.

A tal uopo esse faranno conoscere la loro adesione alle Potenze contraenti, per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e da questo comunicata a tutte le altre Potenze contraenti.

Art. 5

Ove una delle Potenze contraenti denunziasse la presente Convenzione, questa denuncia non sortirà il suo effetto se non dopo un anno dal giorno in cui la notificazione sia stata fatta per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, e da questo subito trasmessa a tutti gli altri Stati contraenti.

La denuncia stessa non sarà efficace se non in confronto della Potenza che l'avrà notificata.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatto all'Aja, il ventinove di luglio del mille ottocento novantanove, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e copie del quale, certificate conformi, saranno consegnate in via diplomatica alle Potenze contraenti.

(Seguono le firme)

Allegato

Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra terrestre

Sezione I: Dei belligeranti

Capitolo I: Chi sia belligerante

Art. 1

Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all'esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che soddisfino alle seguenti condizioni, cioè:

1. di avere alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati;
2. di recare un distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
3. di portare le armi apertamente;
4. di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra.

Nei paesi dove le milizie o i corpi di volontari costituiscano l'esercito o ne facciano parte, essi sono compresi sotto la denominazione di «esercito».

Art. 2

La popolazione di un territorio non occupato, che all'avvicinarsi del nemico prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza avere avuto il tempo di organizzarsi in conformità dell'articolo 1, sarà considerata come belligerante purché rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Art. 3

Le forze armate delle parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, si gli uni che gli altri hanno diritto ad essere trattati come prigionieri di guerra.

Capitolo II: Dei prigionieri di guerra⁵

Art. 4

I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati.

⁵ Le Conv. di Ginevra del 1929 (RS **0.518.41** art. 89) e del 1949 (RS **0.518.42** art. 135) relative al trattamento dei prigionieri di guerra completano questo capitolo nei rapporti fra gli Stati contraenti.

Essi devono essere trattati con mitezza.

Tutto ciò che appartiene loro personalmente, ad eccezione delle armi, dei cavalli e delle carte militari, rimane di loro proprietà.

Art. 5

I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o località qualunque, coll'obbligo di non allontanarsene oltre un determinato limite, ma non possono essere rinchiusi che per indispensabile misura di sicurezza.

Art. 6

Lo Stato ha diritto d'adoperare i prigionieri di guerra in lavori corrispondenti al loro grado ed all'attitudine loro. Questi lavori non saranno però eccessivi e non staranno in alcun rapporto colle operazioni della guerra.

I prigionieri di guerra possono essere autorizzati a lavorare per conto di amministrazioni pubbliche o di privati, o per loro proprio conto.

I lavori eseguiti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militi dell'esercito nazionale che eseguiscano gli stessi lavori.

Se i lavori sono fatti per altre amministrazioni pubbliche o per privati, le condizioni saranno stabilite d'accordo coll'autorità militare.

La mercede dei prigionieri servirà ad alleviare la loro posizione, e il soprappiù sarà loro consegnato al momento della liberazione, dedotte le spese di mantenimento.

Art. 7

Il Governo in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento.

In mancanza di speciale accordo fra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati, quanto alla nutrizione, al vestiario e all'alloggio, nello stesso modo che le truppe del Governo che li avrà catturati.

Art. 8

I prigionieri di guerra saranno sottoposti alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini in vigore presso l'esercito dello Stato in potere del quale si trovano. Ogni atto d'in-subordinazione autorizza, in confronto loro, le necessarie misure di rigore.

I prigionieri evasi, ma ripresi prima che abbiano raggiunto il loro esercito o lasciato il territorio occupato dall'esercito che li ha catturati, possono esser puniti con pene disciplinari.

I prigionieri che dopo esser riusciti ad evadere, vengano nuovamente catturati, non possono essere puniti per tale evasione.

Art. 9

Ogni prigioniero di guerra è in obbligo di manifestare, a richiesta, il suo nome, cognome e grado. Ove contravvenisse a tale obbligo, egli si esporrebbe a una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri di guerra della sua categoria.

Art. 10

I prigionieri di guerra possono essere rimessi in libertà sulla loro parola d'onore, se le leggi del proprio paese ve li autorizzano. In tal caso essi sono, sotto la garanzia dell'onore loro personale, tenuti ad adempiere scrupolosamente gli impegni contratti tanto verso il proprio Governo, quanto verso quello che li ha catturati.

Nello stesso caso, il loro proprio Governo è tenuto a non esigere nè accettare da loro verun servizio contrario alla parola data.

Art. 11

Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la propria libertà sulla parola, similmente, il Governo nemico non è tenuto ad esaudire la domanda d'un prigioniero di guerra di esser rilasciato in libertà sulla parola.

Art. 12

Ogni prigioniero di guerra, rilasciato in libertà sulla parola e ripreso mentre impugnava le armi contro il Governo verso il quale si era impegnato sulla parola o contro gli alleati di questo Governo, perde il diritto al trattamento dei prigionieri di guerra e può essere deferito ai tribunali.

Art. 13

Gli individui che seguono un esercito senza farne direttamente parte, come i corrispondenti di giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in potere del nemico e che questo reputa opportuno di trattenere, hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, a patto che siano muniti di una legittimazione dell'autorità militare dell'esercito che accompagnano.

Art. 14

Fin dal principio delle ostilità, s'istituirà in ciascuno degli Stati belligeranti e, dato il caso, nei paesi neutrali che abbiano accolto dei belligeranti sul loro territorio, un Ufficio d'informazioni sui prigionieri di guerra. Quest'ufficio, incaricato di rispondere a tutte le domande concernenti i prigionieri di guerra, riceve dai vari servizi competenti tutte le indicazioni necessarie per poter riempire una scheda per ogni singolo prigioniero. Esso è tenuto al corrente degli internamenti e delle mutazioni, nonchè delle entrate negli ospedali e dei decessi.

L'ufficio d'informazioni raccoglie inoltre tutti gli oggetti d'uso personale, valori, lettere, ecc., che venissero trovati sul campo di battaglia o lasciati dai prigionieri decessi in ospedali o ambulanze, e li trasmette agli interessati.

Art. 15

Le società di soccorso pei prigionieri di guerra, regolarmente costituite secondo le leggi del proprio paese e che abbiano per iscopo di servire da intermediarie dell'azione caritatevole, riceveranno da parte dei belligeranti, per se stesse e per i loro agenti debitamente accreditati, tutte le facilitazioni compatibili colle necessità militari e colle regole amministrative, onde possano soddisfare al loro compito umanitario. I delegati di queste società potranno essere ammessi a distribuire soccorsi nei depositi d'internamento, nonché ai luoghi di fermata dei prigionieri rimpatriati, sempre che si provvedano a tal uopo di un permesso personale rilasciato dall'autorità militare, e s'impegnino per iscritto ad assoggettarsi a tutte le misure di ordine e di polizia da quest'ultima prescritte.

Art. 16

Gli uffici d'informazioni godono della franchigia di porto. Le lettere, i vaglia, gli invii di denaro, nonché i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti, saranno esenti da ogni tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione, quanto in quelli intermedi.

I doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra, saranno ammessi in franchigia di qualsiasi diritto d'entrata o d'altro genere e di qualsiasi tassa di trasporto sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

Art. 17

Gli ufficiali prigionieri potranno ricevere il supplemento di soldo che fosse loro assegnato, nella situazione in cui si trovano, dalle ordinanze del loro paese, salvo il rimborso a carico del Governo rispettivo.

Art. 18

Ai prigionieri di guerra sarà lasciata piena libertà per ciò che riguarda l'esercizio della propria religione, compresa l'assistenza agli uffici del loro culto, alla sola condizione che si conformino alle misure di ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.

Art. 19

I testamenti dei prigionieri di guerra saranno ricevuti o stesi nelle stesse condizioni che per i militi dell'esercito nazionale.

Si seguiranno le medesime norme anche per ciò che riguarda gli atti relativi all'accertamento dei decessi e all'inumazione dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e del loro rango.

Art. 20

Conchiusa la pace, il rimpatrio dei prigionieri si farà nel più breve termine possibile.

Capitolo III: Dei malati e dei feriti

Art. 21

Gli obblighi dei belligeranti circa il servizio dei malati e dei feriti sono regolati dalla Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864⁶, salvo le modificazioni che vi venissero introdotte.

Sezione II: Delle ostilità⁷

Capitolo I: Dei mezzi con cui nuocere al nemico, degli assedi e dei bombardamenti

Art. 22

I belligeranti non hanno un diritto illimitato quanto alla scelta dei mezzi con cui nuocere al nemico.

Art. 23

Oltre ai divieti sanciti da convenzioni speciali, è segnatamente proibito:

- a. i far uso di veleni o di armi avvelenate;
- b. i uccidere o di ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'armata nemica;
- c. i uccidere o di ferire un nemico che avendo deposte le armi o non essendo più in grado di difendersi, si è reso a discrezione;
- d. i dichiarare che non sarà dato quartiere;
- e. i far uso di armi, proiettili o materie atti a cagionare inutili sofferenze;
- f. i abusare della bandiera parlamentare, della bandiera nazionale, delle insegne militari e dell'uniforme del nemico, nonchè dei segni distintivi della Convenzione di Ginevra;
- g. i distruggere o di sequestrare proprietà nemiche, salvochè tali distruzioni e sequestri fossero imperiosamente richiesti dalle necessità della guerra.

Art. 24

Gli stratagemmi di guerra e l'uso dei mezzi occorrenti per procacciarsi delle informazioni sul nemico e sul terreno, sono riguardati come leciti.

⁶ [RU VIII 513. CS 11 art. 31 cpv. 1]. Questa Conv. è stata sostituita dalle Conv. per migliorare la sorte dei feriti e malati negli eserciti in campagna, del 27 lug. 1929 (RS 0.518.11) e del 12 ago. 1949 (RS 0.518.12).

⁷ Nei rapporti fra gli Stati legati da questa Conv. e dalla Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (RS 0.518.51) quest'ultima completa le disposizioni della presente Sezione II, in virtù del suo art. 154.

Art. 25

È proibito di attaccare o bombardare città, villaggi, abitazioni o fabbricati che non siano difesi.

Art. 26

Prima di bombardare, e salvo il caso di un attacco di viva forza, il comandante delle truppe assaltrici dovrà fare quanto sta in lui per avvertirne le autorità del luogo.

Art. 27

Negli assedi e nei bombardamenti si dovranno prendere tutte le misure necessarie al fine di risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici dedicati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di ricovero dei malati e feriti, a condizione che non siano adoperati in pari tempo a uno scopo militare.

È dovere degli assediati di indicare questi edifici o luoghi di ricovero con segni visibili speciali da notificarsi anticipatamente all'assediate.

Art. 28

È proibito di abbandonare al saccheggio una città od una località anche se presa d'assalto.

Capitolo II: Delle spie**Art. 29**

È da riguardarsi come spia solo colui che clandestinamente o sotto falsi pretesti raccolga o cerchi di raccogliere informazioni nella zona d'operazione di un belligerante, coll'intendimento di comunicarle all'avversario.

Non sono, pertanto, spie i militari non travestiti che fossero penetrati nella zona d'operazione del nemico affine di raccogliervi informazioni. Similmente, non sono considerati come spie i militari e i non militari, che adempiono apertamente la loro missione, incaricati di trasmettere dispacci destinati sia al proprio esercito, sia a quello nemico. Appartengono a questa categoria anche gli individui mandati in pallone per trasmettere dei dispacci e in genere per mantenere le comunicazioni fra le varie parti di un esercito o di un territorio.

Art. 30

La spia colta in flagrante non potrà essere punita senza previo giudizio.

Art. 31

Una spia che dopo aver raggiunto l'esercito a cui appartiene, è catturata più tardi dal nemico, sarà trattata come prigioniero di guerra, e non incorre in veruna responsabilità per i suoi atti anteriori di spionaggio.

Capitolo III: Dei parlamentari**Art. 32**

È parlamentario l'individuo autorizzato da uno dei belligeranti ad entrare in trattative coll'altro e che si presenti con bandiera bianca. Egli ha diritto all'inviolabilità, e così pure il trombettiere o tamburo, il portabandiera e l'interprete che l'accompagnassero.

Art. 33

Il comandante di truppe al quale il parlamentario è inviato, non è tenuto a riceverlo in ogni circostanza.

Egli può prendere tutte le misure necessarie per impedire al parlamentario di profittare della sua missione al fine d'informarsi.

In caso di abuso egli ha il diritto di trattenere temporaneamente il parlamentario.

Art. 34

Il parlamentario perde il suo diritto alla inviolabilità quando sia provato in modo positivo e irrefutabile che egli ha profittato della sua posizione privilegiata per commettere o provocare un atto di tradimento.

Capitolo IV: Delle capitolazioni**Art. 35**

Le capitolazioni stipulate fra le parti belligeranti devono tener conto delle regole dell'onore militare.

Una volta fissate, esse devono essere osservate scrupolosamente da entrambe le parti.

Capitolo V: Dell'armistizio**Art. 36**

L'armistizio sospende le operazioni di guerra mediante un mutuo accordo fra le parti belligeranti. Ove la durata non ne sia stabilita, le parti belligeranti possono sempre

riprendere le operazioni, purchè il nemico ne sia avvertito nel tempo convenuto, conformemente alle condizioni dell'armistizio.

Art. 37

L'armistizio può essere generale o locale. Il primo sospende dappertutto le operazioni di guerra degli Stati belligeranti; il secondo solamente per certe frazioni degli eserciti belligeranti ed entro un raggio determinato.

Art. 38

L'armistizio dev'essere notificato ufficialmente e in tempo utile alle autorità competenti ed alle truppe. Le ostilità saranno sospese subito dopo questa notificazione o nel termine stabilito.

Art. 39

Dipende dalle parti contraenti di fissare, nelle clausole dell'armistizio, i rapporti che potranno intercedere sul teatro della guerra colle popolazioni e fra di loro.

Art. 40

Ogni violazione grave dell'armistizio commessa da una delle parti conferisce all'altra il diritto di denunziarlo, e in caso d'urgenza anche di riprendere immediatamente le ostilità.

Art. 41

La violazione delle clausole dell'armistizio per opera di privati che agiscano di loro propria iniziativa, conferisce soltanto il diritto di richiedere la punizione dei colpevoli, e, se occorre, un'indennità per le perdite subite.

Sezione III: Del potere militare sul territorio dello Stato nemico⁸

Art. 42

Un territorio è ritenuto occupato quando si trovi effettivamente in potere dell'esercito nemico.

L'occupazione si estende soltanto ai territori su cui tale potere è stabilito e può essere esercitato.

⁸ Nei rapporti fra gli Stati legati da questa Conv. e dalla Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (RS **0.518.51**) quest'ultima completa le disposizioni della presente Sezione III, in virtù del suo art. 154.

Art. 43

Dopo che l'autorità del potere legale sia passata di fatto nelle mani dell'occupante, questi prenderà tutti i provvedimenti che dipendono da lui affine di ristabilire ed assicurare, per quanto è possibile, l'ordine e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti nel paese.

Art. 44

E proibito di forzare la popolazione di un territorio occupato a prender parte alle operazioni militari contro il proprio paese.

Art. 45

È proibito di costringere la popolazione d'un territorio occupato a prestar giuramento alla potenza nemica.

Art. 46

L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, al pari delle convinzioni religiose e dell'esercizio dei culti, devono essere rispettati.

La proprietà privata non può essere confiscata.

Art. 47

Il saccheggio è formalmente proibito.

Art. 48

Ove l'occupante riscuota, nel territorio occupato, le imposte, le tasse e le gabelle istituite a favore dello Stato, lo farà, per quanto è possibile, secondo le norme vigenti per la loro esazione e ripartizione; esso avrà quindi l'obbligo di provvedere alle spese dell'amministrazione del territorio occupato nella stessa misura in cui vi era tenuto il Governo legale.

Art. 49

Se oltre alle imposte di cui al precedente articolo, l'occupante riscuote anche altre contribuzioni in denaro nel territorio occupato, esso non potrà farlo che per i bisogni dell'esercito o dell'amministrazione di questo territorio.

Art. 50

Nessuna pena collettiva, pecuniaria od altra, può essere inflitta alle popolazioni per atti di singoli individui dei quali esse non possano riguardarsi come solidalmente responsabili.

Art. 51

Nessuna contribuzione può esser riscossa se non in virtù di un ordine scritto e sotto la responsabilità di un generale in capo.

Tale riscossione non sarà fatta, per quanto è possibile, se non giusta le norme vigenti per la fissazione e il riparto delle imposte.

Per ogni contribuzione si rilascerà al contribuente una ricevuta.

Art. 52

Non si potranno richiedere contribuzioni in natura e prestazioni di servizi dai comuni e dagli abitanti, se non per i bisogni dell'esercito d'occupazione. Esse saranno proporzionate alle risorse del paese e tali da non implicare per le popolazioni l'obbligo di prender parte alle operazioni della guerra contro la propria patria.

Queste requisizioni e prestazioni di servizi non saranno richieste che col permesso del comandante del territorio occupato.

Le prestazioni in natura saranno pagate, per quanto è possibile, in contanti; se no, si rilasceranno per esse delle ricevute.

Art. 53

L'esercito d'occupazione non potrà sequestrare che il numerario, i fondi e i crediti esigibili spettanti in proprio allo Stato, i depositi di armi, i mezzi di trasporto, i magazzini e gli approvvigionamenti, ed in genere le proprietà mobiliari dello Stato atte a servire alle operazioni della guerra.

Il materiale delle ferrovie, i telegrafi di terra, i telefoni, i piroscafi ed altri mezzi di navigazione, salvo i casi regolati dalla legge marittima, nonchè i depositi di armi ed in genere ogni specie di munizioni da guerra, ancorchè appartenenti a società od a privati, sono pure dei mezzi atti a servire alle operazioni della guerra, ma dovranno essere restituiti e le relative indennità saranno regolate a pace conclusa.

Art. 54

Il materiale ferroviario proveniente da Stati neutrali, sia che appartenga a questi Stati o a società o a privati, sarà loro restituito il più presto possibile.

Art. 55

L'occupante non si considererà se non come amministratore od usufruttuario degli edifici pubblici, degli immobili, delle foreste, aziende agricole, ecc. appartenenti allo Stato nemico e che si trovano nel paese occupato. Egli dovrà quindi salvaguardare la sostanza di queste proprietà e amministrarle secondo le regole dell'usufrutto.

Art. 56

I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati al culto, alla carità e all'istruzione, alle arti ed alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come proprietà privata.

Ogni asportazione, distruzione o guasto intenzionale di simili istituti, di monumenti storici, di opere d'arte o di scienza è vietato e deve essere punito.

Sezione IV: Dei belligeranti internati e dei feriti curati presso Stati neutrali⁹**Art. 57**

Lo Stato neutrale che riceve sul suo territorio delle truppe appartenenti agli eserciti belligeranti deve internarle il più lontano possibile dal teatro della guerra.

Esso potrà custodirle in accampamenti ed anche rinchiuderle in fortezze o in luoghi a ciò appropriati.

Deciderà se gli ufficiali possano essere lasciati in libertà verso promessa sulla parola che non abbandoneranno senza permesso il territorio dello Stato neutrale.

Art. 58

In difetto di speciali accordi, lo Stato neutrale deve somministrare agli internati i viveri, gli indumenti ed i soccorsi richiesti dall'umanità.

Le spese cagionate dall'internamento saranno rimborsate a pace conclusa.

Art. 59

Lo Stato neutrale potrà autorizzare il passaggio sul suo territorio di feriti o malati appartenenti agli eserciti belligeranti, a condizione che i relativi treni non trasportino nè personale nè materiale da guerra. In simili casi lo Stato neutrale ha l'obbligo di prendere le misure di sicurezza e di controllo necessarie.

I feriti o malati condotti in tali condizioni sul territorio neutrale da uno dei belligeranti e appartenenti all'altro, dovranno essere custoditi dallo Stato neutrale per modo che non possano più prender parte alle operazioni della guerra. Allo Stato neutrale incombono gli stessi obblighi per riguardo ai feriti o malati dell'altro esercito che gli venissero affidati.

Art. 60

La Convenzione di Ginevra si applica ai feriti e ai malati internati su territorio neutrale.

⁹ Vedi anche la Conv. del 18 ott. 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra (RS 0.515.21).

Campo d'applicazione della convenzione il 1° aprile 1981

Giusta l'art. 4 della convenzione del 18 ottobre 1907 (RS 0.515.112) la Svizzera rimane vincolata alla presente convenzione nei rapporti con i paesi seguenti:

Stati partecipanti	Ratificazione o adesione Conforma (C)	Entrata in vigore	
Argentina	17 giugno	1907	
Bulgaria	4 settembre	1900	
Cile	19 giugno	1907	
Colombia	30 gennaio	1907	
Corea	17 marzo	1903	
Equatore	31 luglio	1907	
Grecia	4 aprile	1901	
Honduras	21 agosto	1906	
Iran	4 settembre	1900	
Italia	4 settembre	1900	
Jugoslavia	27 marzo	1969 C	1° dicembre 1918
Paraguay	12 aprile	1907	
Perù	24 novembre	1903	
Rep. Dominicana	13 aprile	1907	
Spagna	4 settembre	1900	
Turchia	12 giugno	1907	
Uruguay	21 giugno	1906	
Venezuela	1° marzo	1907	

